

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Spett.le
Comune di Napoli
Napoli
Presso
XXX “Soggetto Gestore ”
Via –

PREMESSO CHE

- a) l’impresa(in seguito indicata per brevità anche “contraente”) con sede legale in
c.f.partita IVA.....iscritta alla C.C.I.A.A. dial n. - ha presentato una domanda finalizzata all’ottenimento delle agevolazioni previste dal Bando “Borgo Orefici” all’interno del P.I. “Città di Napoli” e a valere sulla misura 5.2, az.a) del POR Campania 2000-2006, di cui all’Avviso pubblicato nel B.U.R. – Campania n.º ____ del _____, (in seguito indicato per brevità anche “Avviso”) che la Banca/Società dichiara di ben conoscere, per la realizzazione del progetto “.....”, dal costo preventivato di €.....;
- b) ai sensi della normativa di cui alla precedente lettera a), la contraente è stata ammessa alle agevolazioni per un contributo in conto capitale dell’importo massimo di €da rendere disponibile sulla base di stati avanzamento lavori;
- c) in base a quanto previsto nell’Avviso di cui alla precedente lett. a) è possibile erogare un importo corrispondente al 40% del contributo concesso, a titolo di primo acconto (di seguito anche “anticipazione”) su richiesta dell’impresa, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile (in seguito indicata per brevità anche “garanzia”), incondizionata ed esclusibile a prima richiesta, rilasciata in favore del Comune di Napoli.
Detta garanzia è rilasciata per garantire la stessa somma da erogare, nel caso in cui la contraente non abbia sostenuto integralmente le spese approvate per la realizzazione del progetto di cui alla lettera a) in misura tale da coprire l’importo dell’anticipazione secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dalla normativa di riferimento e dalla comunicazione di ammissione all’agevolazione del Gestore concessionario e nel caso in cui non abbia presentato la rendicontazione con le modalità ed i termini di cui alla successiva lett. e); risultando così la stessa contraente debitrice in tutto od in parte in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione;
- d) la contraente ha richiesto l’erogazione dell’importo di €..... a titolo di anticipazione del 40% dell’intera agevolazione;

e) la contraente ha presentato al Soggetto Gestore dichiarazione di impegno del Legale Rappresentante in forma di autocertificazione a presentare entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di erogazione dell'anticipazione la rendicontazione secondo le modalità di cui all'Avviso, pena la revoca dell'intervento agevolativo

f) l'erogazione dell'anticipazione viene effettuata per il tramite del Soggetto Gestore;

TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto

la sottoscritta¹
(in seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in
imprese di al n. iscritta all'albo/elenco²
....., a mezzo dei sottoscritti signori:

.....nato ail

.....nato ail

nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce con il presente atto, fidejussore nell'interesse della contraente ed a favore del Comune di Napoli, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di € (diconsi euro.....) a titolo di contributo in conto capitale, corrispondente all'importo dell'anticipazione, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Comune di Napoli, in tutto od in parte, l'importo garantito con il presente atto - qualora la contraente non vi abbia provveduto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Comune di Napoli o dal Soggetto Gestore oppure abbia soltanto ritardato il pagamento o abbia proposto opposizione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi calcolati sulla base del T.U.R. (già T.U.S.) vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione e quella del rimborso.

2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da inoltrare a mezzo lettera raccomandata da parte del Soggetto Gestore e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati, nel caso di revoca e/o annullamento di pagamenti già effettuati, nonché nel

¹ Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione.

² Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia ; per le società di assicurazione indicare che l'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni con Provvedimento dell'ISVAP, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in attuazione del Decreto Legislativo 175/1995.

caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

In caso di escussione della presente garanzia, la banca/società si impegna ad effettuare i relativi pagamenti, salvo diverso accordo, presso un Istituto di Credito di gradimento del Comune di Napoli e su coordinate bancarie che verranno contestualmente indicate.

3. La presente garanzia fidejussoria ha durata di un anno, ma si intende rinnovata tacitamente di anno in anno e per la stessa durata, fino a che il Soggetto Gestore concessionario non darà la comunicazione di svincolo di cui al capoverso seguente.

La garanzia, avrà efficacia in ogni caso nei confronti del Comune di Napoli fino alla data in cui il Soggetto Gestore, ricevuta da parte della contraente la documentazione prevista per le erogazioni per stato di avanzamento attività, abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, concernente il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto, in misura pari a quanto specificato alla precedente lettera c) delle premesse, dandone comunicazione di svincolo alla contraente ed alla banca/società.

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

La presente garanzia, in deroga a quanto disposto all'art. 1955 c.c., non si estinguerà nemmeno ove per fatto del creditore non fosse possibile la surrogazione della sottoscritta banca/società nei diritti da questo vantati verso la contraente.

Il diritto di surroga che eventualmente spettasse alla sottoscritta banca/società nei confronti della contraente, non potrà essere esercitato che successivamente alla completa estinzione di ogni ragione di credito del Comune di Napoli.

5. Per la determinazione del credito oggetto della presente garanzia, fanno prova in qualsiasi sede le risultanze delle scritture contabili del Soggetto Gestore.

Resta comunque inteso che l'obbligo alla restituzione della scrivente banca/società si estenderà alle maggiorazioni per interessi sopra indicate anche nel caso di ammissione della contraente ad una procedura concorsuale o ad altra ad essa assimilabile.

6. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna al Soggetto Gestore, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.

7. Eventuali oneri fiscali relativi alla presente garanzia sono a carico della banca/società.

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione o l'escussione della presente garanzia, sarà competente il Foro di Napoli.

Il fidejussore

Il contraente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, la banca/società dichiara di accettare espressamente quanto previsto nella presente garanzia relativamente:

1. alla rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione al pagamento delle somme richieste in dipendenza dell'escusione della garanzia;
2. alla rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione opposta dalla contraente o da altri soggetti interessati;
3. al rinnovo tacito del contratto;
4. alle deroghe agli artt. 1944, 1955, 1957 c.c.;
5. alla rinuncia ad esercitare il diritto di surroga fino al completo soddisfacimento delle ragioni creditorie del Comune di Napoli;
6. alla determinazione del credito garantito;
7. alla competenza del Foro di Napoli.

Il fidejussore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, il contraente dichiara di accettare espressamente quanto previsto nella presente garanzia relativamente:

1. alla rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione al pagamento delle somme richieste in dipendenza dell'escusione della garanzia;
2. al rinnovo tacito del contratto;
3. alle deroghe agli artt. 1944, 1955, 1957 c.c.;
4. alla determinazione del credito garantito;
5. alla competenza del Foro di Napoli.

Il contraente

AUTENTICA NOTARILE

Rep. n.

Premessa la rinuncia all'assistenza dei testimoni da parte dei comparenti, tra loro d'accordo e con il mio consenso, certifico io sottoscritto , Notaio in, iscritto, che il sig.: nato a il nella sua qualita' di, domiciliato per la carica in, che agisce in nome e per conto della, della cui identita' personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha apposto in mia presenza la sua firma in calce alla sopra stesa dichiarazione.

N.B.: Si fa presente che detta garanzia deve essere fatta pervenire al Gestore concessionario prima della erogazione dell'anticipazione e che la sottoscrizione dei firmatari deve essere autenticata da Notaio con attestazione dei relativi poteri di firma.